REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 31/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **68789** del registro di segreteria, in data depositato il 2 maggio 2022 proposto da **N. T.**, (c.f. OMISSIS), elettivamente domiciliato in Messina, piazza Duomo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Ghirlanda (c.f. GHRSST69A30F158H) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo (pec: avv.sebastianoghirlanda@pec.it; fax 090717045)

contro

-- l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V pec avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023, Rep. 37590 Racc. 7131, ed elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura dell'Istituto sita in via M. Toselli n. 5 (fax 0917798749);

- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo, costituito in giudizio per il tramite del Comando Legione Carabinieri Sicilia, Servizio Amministrativo, con sede in Palermo, Corso Vittorio Emanuele n. 47, in persona del Capo del Servizio, con il Ten. Col. Amm. Clelia Garufi

Premesso in

fatto

I. Secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo, il signor T., già appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, veniva posto in congedo a decorre dal 30 aprile 2002, conseguendo un trattamento liquidato con il sistema misto, tenuto conto di un'anzianità di servizio alla data del 31 dicembre 1995 pari a 15 anni e 6 mesi e di un'anzianità complessiva superiore a 20 anni.

L'interessato - dopo aver vanamente diffidato l'INPS con una pec del 20 luglio 2021 - istaurava il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della quota della pensione in godimento calcolata con il sistema retributivo, con attribuzione dell'aliquota di rendimento di cui all'art.54 d.P.R. n.1092/1973, in luogo di quella di cui all'art.44 del medesimo decreto, ovvero con l'applicazione, per ogni anno utile, del coefficiente annuo del 2.445 per cento, con corresponsione dei maggiori ratei arretrati, incrementati con gli accessori di legge.

II. L'Inps si costituiva in giudizio in data 22 giugno 2023, precisando

che nel caso di specie operava ordinatore secondario di spesa e che, per questo motivo, era condizionato dall'adozione di un nuovo decreto pensionistico da parte dell'ente di appartenenza, in assenza del quale non avrebbe potuto riliquidare il trattamento controverso; in conclusione, chiedeva l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in giudizio dell'amministrazione di provenienza e, nel merito, il rigetto del ricorso o, in subordine, il suo accoglimento nei termini di cui alla sentenza n.1/2021 Q.M. della SS.RR. di questa Corte, sollevando in ogni caso l'eccezione di prescrizione dei ratei maturati in data anteriore al quinquennio da calcolarsi a ritroso dal ricorso o dalla precedente istanza amministrativa.

III. Il G.U., quindi, in esito all'udienza del 27 luglio 2023, pronunciandosi con l'ordinanza n. 126/2023, disponeva l'integrazione del contraddittorio *ex* art. 160 *bis* c.g.c. nei confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

IV. Il Comando Legione Carabinieri Sicilia, in data 11 dicembre 2023, a causa della difficoltà di reperire il fascicolo amministrativo del militare, chiedeva un differimento dell'udienza originariamente fissata per la data 13 dicembre 2023, rinviata al 21 febbraio 2024.

V. L'amministrazione militare si costituiva in data 16 febbraio 2024, chiedendo la reiezione del gravame ed in subordine, di applicare la prescrizione quinquennale.

VI. Il giudicante, in esito all'udienza del 21 febbraio 2024, adottava l'ordinanza istruttoria n. 14/2024, rivolta al ricorrente, che la riscontrava in data 3 aprile 2024, mediante il deposito del

provvedimento di collocamento in congedo, fino ad allora non versato agli atti del giudizio.

VII. All'udienza del 23 gennaio 2025, l'avvocato Rosolino Pomara, su delega dell'avvocato Ghirlanda insisteva nel ricorso; l'avvocato Enrico Cassina, per l'INPS, su delega orale dell'avvocato Norrito, ribadiva l'eccezione di prescrizione già formulata.

Considerato in

diritto

1. Il presente giudizio concerne la pretesa del ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, alla rideterminazione della quota retributiva della pensione liquidata con applicazione, anziché dell'aliquota di cui all'art. 44 dello stesso n.1092/1973 d.P.R. riguardante gli impiegati civili, di quella prevista dall'art. 54, comma 1, dello stesso d.P.R., relativa al personale militare, ovvero con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44 per cento, secondo quanto disposto dalle SS.RR. di questa Corte nella sentenza n.1/2021 QM.

2. Tale pronuncia, concernente le pensioni liquidate con il sistema misto di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995 in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e con un'anzianità ricompresa fra i 15 e i 18 anni al 31 dicembre 1995, stabilisce che la quota retributiva dei trattamenti in questione deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 per cento.

L'organo di nomofilachia, in seguito, ha confermato l'*iter* logico giuridico seguito nella decisione n. decisione n.12/21/QM.

2. Premesso che non è controverso il possesso dei requisiti di anzianità, in base alle coordinate ermeneutiche sopra esposte, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento in godimento, secondo la decorrenza di legge, calcolando la quota retributiva con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento, moltiplicata per gli anni di servizio utili al 31 dicembre 1995, in luogo di quella meno favorevole contestata (*cfr. ex pluribus*, le sentenze di questa Sezione n.884/21 e n.282/2023).

3. Al dott. T. inoltre, spettano gli arretrati pensionistici derivanti dalla suddetta riliquidazione (ad eccezione di quelli dichiarati prescritti), maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione, calcolata, *ex* art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, sugli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; articolo 167, comma 3 c.g.c.).

4. In accoglimento dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'INPS - che l'ha tempestivamente sollevata nei termini di cui all'art. 156, comma 2, c.g.c. - devono essere dichiarati prescritti i ratei maturati in data antecedente al quinquennio da calcolarsi a ritroso rispetto alla data del 20 luglio 2021, cui in cui il ricorrente ha rivolto all'INPS una

diffida esplicante efficacia interruttiva del relativo decorso.

5. In ragione dell'esito della lite e della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale solo recentemente ricomposto dalle Sezioni riunite si ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente del 2.44 per cento per ogni anno utile;

- dispone il pagamento dei maggiori ratei di pensione arretrati, incrementati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria (limitatamente all'importo eccedente quanto dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- dichiara prescritti ratei maturati e non riscossi prima del 20 luglio 2016.

Spese compensate

Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo,23 gennaio 2025

Pubblicata il 28 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)